

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE MATERNO INFANTILI E DELL'ADULTO.
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN "OSTETRICIA" CLASSE L/SNT1
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (abilitante alla professione
sanitaria di Ostetrica/o)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione.....	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4- Iscrizione a tempo parziale.....	pag. 3
Art. 5– Esami e verifiche del profitto.....	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi.....	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti.....	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti.....	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 5
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11– Conseguimento della laurea	pag. 6
Art. 12 – Tutorato	pag. 7
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 7
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi.....	pag. 7
Art. 15 - Norme finali e transitorie.....	pag. 8

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in "Ostetricia" (classe L/SNT1), in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.
2. Il CdS afferisce Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno Infantili e dell'Adulto. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Ostetricia, di seguito indicato con CCds, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. L'accesso al Corso avviene previo superamento di apposita prova secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a numero programmato a livello nazionale e dal relativo bando emanato da UNIMORE.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze nelle discipline scientifiche (chimica, fisica, biologia). Occorre inoltre possedere adeguate competenze cognitive-intellettuali (elaborazione ed applicazione delle informazioni), gestionali (orientamento ai risultati, flessibilità e controllo operativo), relazionali (capacità di ascolto, lavoro in gruppo, comunicazione verbale e non verbale) e di efficacia personale (autostima e autocontrollo).
3. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono idonei all'ammissione ai Corsi di Laurea di cui al presente decreto i candidati comunitari e non comunitari e i candidati non comunitari residenti

all'estero che abbiano ottenuto alla prova un punteggio minimo pari a 20 punti. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando (www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html).

Qualora se ne manifesti la necessità, sulla base degli esiti della prova di ammissione, il CCdS può attribuire obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da recuperare attraverso la frequenza di corsi di recupero opportunamente indicati (biochimica, fisica, biologia anche erogati in teledidattica).

4. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscrivere al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il CdS è articolato in un curriculum, attivato secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.laureainostetricia.unimore.it.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.laureainostetricia.unimore.it.

3. Ad 1 CFU corrispondono 30 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 15 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Per le attività di tirocinio e le attività formative autonomamente a scelte dallo studente si rinvia al sito web del CdS www.laureainostetricia.unimore.it.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4- Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: di base; caratterizzanti; affini o integrative; a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o discussione di casi clinici. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in

itinere nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, essa verrà verificata tramite prova scritta e/o orale.

Le competenze relative allo svolgimento della professione di ostetrica/o verranno valutate attraverso gli esami di profitto.

I risultati dei tirocini verranno verificati tramite esami annuali che prevedono prove orali, prove pratiche e analisi di casi clinici sulla base degli obiettivi formativi di tirocinio.

Al 3° anno di Corso, gli studenti hanno la possibilità di effettuare un percorso di tirocinio all'estero, della durata di almeno tre mesi. Per tale tirocinio è prevista un'organizzazione del percorso, insieme alla sede ospitante, che rispetta pienamente i criteri previsti per gli studenti che svolgono la stessa attività in sede, in termini di numero di ore, numero di crediti, tipologia di percorso, svolgimento di mandati di studio individuale. I risultati dei tirocini effettuati presso sedi estere saranno verificati e riconosciuti con le stesse modalità previste dal CdL per gli studenti in loco. Per una corretta acquisizione della valutazione e conseguente riconoscimento dei CFU vengono utilizzati documenti predisposti dall'Ufficio Mobilità studentesca dell'Ateneo.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e il 100% dell'Attività Formativa Professionalizzante. La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

7. La sessione d'esame è unica, ha inizio con il 1° novembre e termina entro il 20 aprile dell'anno accademico successivo. Sono previsti almeno sei appelli per anno solare, nei periodi di interruzione delle lezioni. Il calendario degli appelli deve essere reso noto con congruo anticipo, ovvero almeno 30 giorni prima della fine delle lezioni. Per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Tale possibilità può essere estesa anche ad altre categorie di studenti (ripetenti)

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame, nel rispetto della normativa vigente. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. E' consentita l'iscrizione all'anno di Corso di studio successivo agli studenti che, al termine della sessione di esami di settembre, siano in possesso di tutte le attestazioni di frequenza, completato il monte ore di tirocinio previsto e avere superato gli esami degli anni precedenti con eventuale residuo non superiore a 15 CFU (dal I° anno al II° anno) e 20 CFU (dal II° anno al III° anno).

Lo studente, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 in merito al mancato assolvimento degli OFA, viene iscritto come ripetente:

a) se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto il numero di attestazioni di frequenza di cui al primo comma;

b) se non ha conseguito il numero minimo di crediti per l'ammissione all'anno di corso successivo di cui al primo comma.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

Non è consentita l'iscrizione a insegnamenti singoli.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio non in Ostetricia di altri atenei prevede che lo studente sostenga comunque il test di ammissione così come descritto all'Art. 2, comma 1 del presente Regolamento. Il trasferimento da altri corsi di studio in Ostetricia di altri atenei è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute secondo quanto previsto dal bando emanato annualmente da UNIMORE. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

- a. se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- b. se lo studente proviene da un Corso di Studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

Art. 9 – Piani di studio

1. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Il CdS può indicare attività formative ritenute preventivamente coerenti con il percorso formativo. Esse sono registrate con un'idoneità e il numero di CFU che a loro compete.
2. Ogni studente può presentare richiesta di riconoscimento relativamente a eventi culturali (seminari, convegni, corsi, inerenti al profilo professionale, stage di tirocinio, attività di volontariato) da poter frequentare come "Ulteriori Attività Formative". La richiesta deve essere trasmessa al Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti. L'accoglimento della richiesta e il numero di CFU riconosciuti saranno deliberati dal CCdS.

Art. 10 – Prova finale

1. La prova finale è organizzata, considerata la normativa nazionale e tenuto conto delle circolari ministeriali e interministeriali vigenti in materia, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo di ottobre – novembre e la seconda in marzo – aprile.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver superato con esito positivo tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, compresi quelli relativi alle attività di tirocinio.

La prova finale ha valore di Esame di Stato abilitante all'esercizio della professione, è unica e si compone di due momenti di valutazione diversi:

- a. una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo. Consiste nella discussione di un caso clinico inerente all'assistenza ostetrica (accertamento, formulazione di diagnosi, obiettivi e

pianificazione degli interventi appropriati) e di una o più domande su argomenti di assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale trattati nei 3 anni di Corso;

b. redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.

2. Ogni studente viene affiancato da un docente o un ricercatore del CdS, incaricato di assegnare l'argomento oggetto di discussione della tesi, di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione. L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente o ricercatore di cui sopra avvengono entro 10 mesi dallo svolgimento dell'Esame Finale sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CCdS.

3. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, viene proposta dal del CCdS al Rettore per la successiva nomina ; e comprende: il Presidente del CdS, Direttore della Didattica Professionale, Tutor, docenti del CdS e almeno 2 membri designati dal Collegio Professionale.

4. La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CdS. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro svolto in lingua italiana.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono tenere conto dell'intera carriera dello studente. Verranno considerati i tempi e le modalità di acquisizione dei CFU, le attività formative precedenti e la prova finale. Saranno inoltre considerati come elementi rilevanti, una buona capacità espositiva, padronanza dell'argomento, capacità di sintesi, la completezza della documentazione bibliografica e l'accuratezza del metodo adottato per lo sviluppo del lavoro.

3. Il voto finale di Laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma, arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino:

a. della media ponderata, secondo il numero dei CFU dei singoli insegnamenti, del voto conseguito, espressa in centodecimi;

b. dell'incremento di un massimo di 10 punti così suddivisi: alla prova pratica è attribuito un massimo di 5 punti, in caso di valutazione insufficiente l'esame si interrompe e si ritiene non superato. All'elaborato di tesi e alla sua discussione è attribuito un punteggio massimo di 5 punti;

c. dell'eventuale incremento di voto (massimo 1/110) legato al coinvolgimento in programmi di scambio internazionale (ERASMUS).

4. La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione di Laurea ai candidati che hanno conseguito un punteggio finale ≥ 115 o almeno 3 lodi negli esami di profitto.

5. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea delle professioni sanitarie, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale e fatto salvo l'obbligo di aver completato l'attività di tirocinio e laboratorio, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13– Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.unimore.it/ateneo/dmm.html.
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibili si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.